

**Letto approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE  
F.to FAEDO ANTONIO

## I MEMBRI

F.to Consigliere COGO PIERCESARE

F.to Consigliere FERLA DOMENICO

F.to Consigliere MONTORIO FRANCA

F.to Consigliere NEGRO MARIANO assente

IL SEGRETARIO DIRETTORE  
F.to BOSCARO FEDERICA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 15 dello STATUTO)

- Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi.

Sossano, li .....

IL SEGRETARIO DIRETTORE  
F.to BOSCARO FEDERICA

**Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.**

Sossano li, 30 gennaio 2017

IL SEGRETARIO DIRETTORE  
BOSCARO FEDERICA

**ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA**

Casa di Riposo "**Comm. A. Michelazzo**" di Sossano  
Provincia di Vicenza

**Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**Deliberazione n. 3**  
**in data 30 gennaio 2017**

**Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDEZZA DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DLGS. 165/2001 - ANNO 2017.**

L'anno duemila diciassette, addì **30** del mese di gennaio alle ore 17,30 in Sossano, nella Sede della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "CASA DI RIPOSO COMM. A. MICHELAZZO", mediante regolare invito del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Istituzione stessa nelle persone dei signori:

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	FAEDO ANTONIO	Presidente	X	
2	COGO PIERCESARE	Consigliere	X	
3	FERLA DOMENICO	Consigliere	X	
4	MONTORIO FRANCA	Consigliere	X	
5	NEGRO MARIANO	Consigliere		x

Assiste alla seduta il Direttore Segretario BOSCARO FEDERICA .

Il sig. FAEDO ANTONIO nella sua qualità di Presidente , ritenuta legale l'adunanza , dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'articolo 33 del d. Lgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011: "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

RICORDATO che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

DATO ATTO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

RILEVATO che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale.

RITENUTO doveroso, per quanto concerne eventuali vincoli per le IPAB in materia di finanza pubblica e limitazioni di assunzioni previsti da alcuni provvedimenti normativi nazionali, evidenziare quanto segue:

- le IPAB non sono Enti Locali soggetti al patto di stabilità e quindi non sono a loro applicabili le limitazioni tipiche degli Enti cui la normativa statale si riferisce (in part. Art. 76 comma 7, D.L. 112/2008);
- le IPAB non sono incluse – ad oggi – (v. ultimo elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 210 del 10.09.2014) nell'elenco delle Amministrazioni del Conto Economico consolidato dello Stato così come individuate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 31/12/2009 n. 196 - elenco ISTAT - ;
- le IPAB non sono soggette alla redazione e trasmissione del Conto Annuale (v. risposta a quesito della Ragioneria Generale dello Stato 27.05.2008) e inoltre la Circ. 15/20014 – Ministero Economia e Finanza "Istruzioni per la compilazione del conto annuale 2013";
- le IPAB sono sottoposte al controllo e alla vigilanza delle Regioni che, in materia di assistenza sono titolari di competenza legislativa esclusiva (L. Cost. 3/2001);
- nell'ambito delle proprie competenze legislative la Regione Veneto ha imposto il rispetto degli standard regionali definiti con L.R. 22/2002 e DGR 84/2007 pena il mancato rilascio o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- le convenzioni con l'AULSS n. 6 per le prestazioni sanitarie degli ospiti non autosufficienti – redatte sulla base dello schema tipo regionale di cui alla DGR 3856/2004 – prevedono espressamente il rispetto degli standard derivanti dai livelli autorizzativi regionali e al loro interno sono espressamente previsti quelli per le attività di riabilitazione (fisioterapisti, logopedisti, psicologi);

INOLTRE:

- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161/2012, aveva affermato che, per quanto riguarda le IPAB, le regole di disciplina della spesa in materia di personale sono attualmente dettate dall'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008. Questa norma è però stata abrogata dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modifiche nella L. 11 agosto 2014, n. 114;
- a seguito di questa abrogazione, l'unica norma che risulta applicabile alle IPAB è l'art. 18, comma 2-bis, del d.l. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, più volte modificato in questi anni, da ultimo è stato così modificato dall' art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Nella sua lettura integrale, la norma appare un riferimento improprio, in quanto l'articolo è rubricato "Reclutamento del personale delle società pubbliche" e non sembrerebbe riferibile alle IPAB. Purtuttavia, nella sua attenta lettura, distintamente per i singoli capoversi, sembra potersi applicare anche alle IPAB, in quanto:
  - A) la prima parte dell'articolo è chiaramente riferita alle aziende speciali, alle istituzioni ed alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale (e questa prima parte non riguarda le IPAB);
  - B) la seconda parte è riferita alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, che sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di

mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Ciò significa che le IPAB possono assumere con il solo limite consentito dal proprio bilancio;  
Sentito il parere favorevole del Segretario – Direttore;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese

### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2017 né dipendenti né dirigenti in soprannumero, né in eccedenza e che quindi l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
3. Di dare corso, per l'anno 2017, all' assunzione di n. 2 infermieri professionali come previsto nella programmazione annuale del fabbisogno del personale dell'anno 2017, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali da avviare;
4. Di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione e di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della Legge Finanziaria Regionale n. 3 del 14/01/2003, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, l'odierno provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dover provvedere in merito.